



**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**  
PER LA CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE DELLA SPEZIA

---

Inviato tramite pec

Prot. n. 620U

La Spezia, 09.09.2021

All' Agenzia delle Entrate  
Settore Consulenza  
Roma

pec [dc.pflaenc.settoreconsulenza@agenziaentrate.it](mailto:dc.pflaenc.settoreconsulenza@agenziaentrate.it)

Oggetto: osservazioni bozza circolare trust.

la bozza di circolare in consultazione uscita l'11 agosto scorso ed avente ad oggetto la "*disciplina fiscale dei trust ai fini della imposizione diretta e indiretta*" ha suscitato l'interesse dei nostri iscritti all'Ordine, dai quali ci sono pervenute diverse osservazioni che abbiano cercato sintetizzare nelle seguenti richieste di chiarimenti e/osservazioni.

Prima osservazione.

Alle pagine 13 e 14 della bozza si afferma che "*per individuare quali siano gli istituti aventi contenuto analogo (al trust, n.d.a.) si deve fare riferimento agli elementi essenziali e caratterizzanti l'istituto del trust*". Posto che nel nostro ordinamento giuridico tale istituto non è disciplinato, è corretto ritenere che tali "elementi essenziali" sono quelli delineati nel paragrafo 1 della bozza e tra questi anche l'obbligo di devoluzione dei beni a determinati beneficiari al termine del trust?

Seconda osservazione.

Alle pagine 8 e 9 della bozza di circolare si riconosce che, "*ove il reddito abbia già scontato una tassazione a titolo d'imposta o di imposta sostitutiva in capo al trust che lo ha realizzato, il reddito non concorre alla formazione della base imponibile, né in capo al trust opaco né, in caso di imputazione per trasparenza, in capo ai beneficiari del trust trasparente: pertanto la percezione di tali redditi da parte degli stessi rimane una mera movimentazione finanziaria, ininfluyente ai fini della determinazione del reddito*". Si chiede se siano sufficienti le scritture contabili del trust oppure se occorra fornire una prova particolare per dimostrare che le somme effettivamente distribuite dal trust (opaco o trasparente) ai beneficiari originano da redditi già tassati alla fonte in capo al trust. Oppure si può fare ricorso ai criteri già indicati dall'Agenzia in tema di CFC?

Terza osservazione.

A pagina 17 della bozza si afferma che, "*Per i trust non commerciali che producono esclusivamente redditi di natura finanziaria, occorre confrontare il livello nominale di tassazione del Paese ove è stabilito il trust non residente con quello applicabile in Italia sui redditi di natura finanziaria soggetti alle imposte sostitutive o alle ritenute alla fonte a titolo di imposta*". Visto quanto evidenziato con riguardo alla seconda



**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**  
PER LA CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE DELLA SPEZIA

---

questione, è corretto ritenere che tale affermazione va riferita ai soli redditi di natura finanziaria che non abbiano già scontato in capo al trust una tassazione alla fonte?

Ringraziamo per la collaborazione e si porgiamo distinti saluti

Il Presidente  
Dott. Alberto Funaro